

Settore 1° - Servizio 2°
Edilizia e trasformazione del territorio
- SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA -

Prot. n. 24067

del 09.06.2020

Consegna a mano

Trasmissione via PEC

Alla J. WICK. INTERNATIONAL Srl
c/o: Ing. Andrea Di Domenico
P.E.C./E-mail: a.didomenico@pec.ording.roma.it

Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e paesaggio per
l'area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo
e l'Etruria meridionale
via Cavalletti, 2
00186 – Roma (Rm)
P.E.C.: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Trasmissione via PEC

Alla Regione Lazio
Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Autorizzazioni paesaggistiche e V.A.S.
via del Giorgione, 129
00147 – Roma (Rm)
P.E.C.: territorio@regione.lazio.legalmail.it

Pratica Edilizia: N. **324/2020**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

DETERMINAZIONE n. **14** **2021**

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146, D. Lgs. n. 42/2004.

Intervento di: **chiusura veranda, realizzazione portici, pergola e installazione pannelli fotovoltaici**

Ubicazione: **via Anagnina, 32**

Richiedente: **J. WICK. INTERNATIONAL Srl – prot. n. 45825 del 23.11.2020**

IL DIRIGENTE del 1° SETTORE TECNICO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134;

Visto il D.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Visto l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Vista la L.R. del 19.12.1995, n. 59 concernente la "Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16.3.1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1", modificata con L.R. del 22.05.1997, n. 11 e da ultimo con L.R. del 22.06.2012, n. 8;

Vista la Determinazione Regionale n. G16213 del 12/12/2018 trasmessa con nota del 18/01/2019 n. prot. 40952, acquisita al

COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

1° Settore "Tecnico-Ambiente" - Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio - S.U.E.

protocollo generale del comune il 21/01/2019 con il n. 2436, con la quale, vista la precedente Determinazione Regionale n. B6832 del 28/12/2009, con la quale è stato confermato per il Comune di Grottaferrata il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica, **con decorrenza dal 20/01/2019**;

Viste la L.R. del 06.07.1998, n. 24 e s. m. e i., "*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*";

Vista la Deliberazione Consiglio Regione Lazio n. 5 del 02.08.2019 pubblicata sul BURL N. 13 DEL 13.02.2020;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. **dalla Soc. J. WICK. INTERNATIONAL Srl - prot. n. 45825 del 23.11.2020** in qualità di proprietaria dell'immobile, tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**chiusura veranda, realizzazione portici, pergola e installazione pannelli fotovoltaici**" sull'immobile sito in via Anagnina n. 32 distinto in catasto al foglio 2 p.la/p.lle 298, in area dichiarata bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. c del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero "**gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156**";

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i., dell'art. 11 delle norme del P.T.P.R. e dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato "A");

Considerato che l'intervento rientra tra quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i., in subdelega in quanto lo stesso è previsto nel c. 1 dell'art. 1 della L. R. Lazio n. 8/2012 lett. a) **interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (...) e successive modifiche. Abrogato e sostituito dal D.P.R. n. 31/2017, vedi Allegato "B" dello stesso D.P.R.;**

Dato atto che l'intervento in oggetto è soggetto a **procedura semplificata** in quanto rientra nella fattispecie B. 3 e B. 17 dell'Allegato "B" di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017, e per tanto, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 "*non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio*";

Considerato che in merito al progetto in questione non sussistono precedenti autorizzazioni ex art. 146 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i.;

Visto che l'intervento, per le modalità realizzative dello stesso, **non ha richiesto** l'acquisizione preventiva di N.O. Soprintendenza archeologica;

Considerata che l'istanza è **risultata completa** della documentazione necessaria, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 31/2017 "*Semplificazione documentale*";

Visto il parere n. / reso dal Responsabile del Procedimento in data 08/10/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, della L.R. n. 8/2012, che **accerta, ai sensi del co. 7 art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, la conformità dell'intervento alla vigente disciplina in materia paesaggistica;**

Considerato che questo Ente ha trasmesso il parere sopradetto, la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 12/02/2020 con n. protocollo 6638/6/3 ricevuta dalla medesima in data 12/02/2020;

Considerato che è decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, ovvero 20 giorni dalla suddetta data di ricezione, senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, che prevede che "*In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*";

Rilevato che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate **conformi** alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 18 del P.T.P. e dall'art. 27 delle N.T.A. del P.T.P.R. adottato;

DETERMINA

- ✓ ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22/01/2004 n. 42 come modificato ed integrato dall'art. 2, co. 1, lett. s, del D. Lgs. n. 63/2008, **è autorizzata** l'esecuzione delle opere sopra citate così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati alla presente;



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

1° Settore "Tecnico-Ambiente" – Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio – S.U.E.

- ✓ la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- ✓ prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i., l'Ufficio preposto accerterà la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificherà, nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
- ✓ restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004;
- ✓ la presente determinazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 146, co. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e del c. 3 dell'art. 1 della L.R. n. 8/2012, nell'albo pretorio del comune; la stessa è trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, alla Regione Lazio e, nei casi previsti dal co. 11 dell'art. 146 soprarichiamato, all'Ente Parco dei Castelli Romani;
- ✓ sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione della presente autorizzazione;
- ✓ ai sensi del comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, si applica l'articolo 146, comma 4, del Codice, ovvero la presente autorizzazione paesaggistica semplificata è efficace per un periodo di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
- ✓ avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Michela DE ANGELIS



Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente
Arch. Aldo ZICHELLA



Diritti di segreteria: Proc. Semplificata - € 70,00 (euro settanta/00) pagati.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Michela DE ANGELIS

Tel. 06.945401670, Fax 06.945401687 – P.E.C. sue@pec.comune.grottafferata.rm.it

Gli atti sono conservati presso il 1° Settore 2° Servizio - Edilizia e trasformazione del territorio – S.U.E.

L'orario di apertura al pubblico: martedì 9:00-12:00 - giovedì 15:15-17:30.

Titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della L. 241/90 è il Segretario Generale: Dott.ssa Claudia TARASCIO

